



Bruxelles, 11 luglio 2017
(OR. en)

11186/17

**Fascicolo interistituzionale:
2017/0155 (NLE)**

COASI 91	JAI 684
ASIE 22	CODRO 3
RELEX 645	ECOFIN 640
CFSP/PESC 674	PROCIV 62
COHOM 84	ENV 680
CONOP 59	EDUC 315
COTER 70	TRANS 320
DEVGEN 169	ENER 326
WTO 161	AGRI 389
COMER 85	

PROPOSTA

Origine:	Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea
Data:	10 luglio 2017
Destinatario:	Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea

n. doc. Comm.:	JOIN(2017) 23 final
----------------	---------------------

Oggetto:	Proposta congiunta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, in seno al comitato misto istituito dall'accordo di cooperazione sul partenariato e sullo sviluppo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica islamica di Afghanistan, dall'altra, in merito all'adozione del regolamento interno del comitato misto e all'istituzione di due gruppi di lavoro speciali
----------	---

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento JOIN(2017) 23 final.

All.: JOIN(2017) 23 final



ALTO RAPPRESENTANTE
DELL'UNIONE PER
GLI AFFARI ESTERI E
LA POLITICA DI SICUREZZA

Bruxelles, 10.7.2017
JOIN(2017) 23 final

2017/0155 (NLE)

Proposta congiunta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, in seno al comitato misto istituito dall'accordo di cooperazione sul partenariato e sullo sviluppo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica islamica di Afghanistan, dall'altra, in merito all'adozione del regolamento interno del comitato misto e all'istituzione di due gruppi di lavoro speciali

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

L'accordo di cooperazione UE-Afghanistan sul partenariato e sullo sviluppo ("l'accordo") è stato firmato il 18 febbraio 2017¹.

L'accordo rappresenta la prima relazione contrattuale tra l'Unione e l'Afghanistan e stabilisce un quadro giuridico per la loro cooperazione.

L'accordo, che rispecchia i principi e le condizioni su cui poggerà il futuro partenariato UE-Afghanistan (titoli I e II), comprende le clausole sugli elementi essenziali in materia di diritti umani e non proliferazione. Esso consente inoltre la cooperazione in un'ampia gamma di settori, ivi compresi lo sviluppo (titolo III), il commercio e gli investimenti (titolo IV) e la giustizia e lo Stato di diritto (titolo V, che contiene clausole dettagliate sulla lotta contro la criminalità organizzata, il riciclaggio di denaro e il narcotraffico e riguarda anche la cooperazione in materia di migrazione). Il titolo VI contiene capitoli su alcuni ambiti specifici di cooperazione settoriale.

L'entrata in vigore dell'accordo è prevista per il primo giorno del secondo mese successivo alla data in cui le Parti si sono notificate reciprocamente l'avvenuto completamento della necessaria procedura giuridica. Tuttavia, a norma del suo articolo 59, paragrafi 2 e 3, e dell'articolo 3 della decisione (UE) 2017/434 del Consiglio, l'accordo si applicherà in via provvisoria in diversi ambiti, quali ad esempio i diritti umani, il dialogo politico e la cooperazione allo sviluppo.

A norma dell'articolo 49 dell'accordo, è istituito un comitato misto, composto da rappresentanti delle Parti al più alto livello possibile, al fine di garantire, tra l'altro, il buon funzionamento e la corretta attuazione dell'accordo.

Al fine di assistere il comitato misto e agevolare le discussioni a livello di esperti in ambiti fondamentali a cui si applica l'accordo, si suggerisce di creare gruppi di lavoro speciali per:

- buon governo, diritti umani e migrazione e
- sviluppo economico e sociale.

La presente proposta intende stabilire la posizione dell'UE nel comitato misto per quanto riguarda:

- l'adozione del regolamento interno del comitato misto e
- l'istituzione di gruppi di lavoro speciali.

La posizione dell'UE si baserà sui progetti di decisione del comitato misto allegati.

¹ Decisione (UE) 2017/434 del Consiglio, del 13 febbraio 2017, relativa alla firma, a nome dell'Unione, e all'applicazione provvisoria dell'accordo di cooperazione sul partenariato e sullo sviluppo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica islamica di Afghanistan, dall'altra (GU L 67 del 14.3.2017, pag. 1)

Proposta congiunta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, in seno al comitato misto istituito dall'accordo di cooperazione sul partenariato e sullo sviluppo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica islamica di Afghanistan, dall'altra, in merito all'adozione del regolamento interno del comitato misto e all'istituzione di due gruppi di lavoro speciali

II CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 37,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articoli 207 e 209, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea e dell'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

- 1) L'accordo di cooperazione sul partenariato e sullo sviluppo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica islamica di Afghanistan, dall'altra ("l'accordo") è stato firmato il 18 febbraio 2017 ed è soggetto ad applicazione provvisoria, a norma del suo articolo 59, paragrafi 2 e 3, e dell'articolo 3 della decisione (UE) 2017/434 del Consiglio².
- 2) A norma dell'articolo 49 dell'accordo, è stato istituito un comitato misto per garantire, tra l'altro, il buon funzionamento e la corretta attuazione dell'accordo stesso. Per contribuire all'effettiva attuazione dell'accordo, il comitato misto dovrebbe adottare il proprio regolamento interno.

² Decisione (UE) 2017/434 del Consiglio, del 13 febbraio 2017, relativa alla firma, a nome dell'Unione, e all'applicazione provvisoria dell'accordo di cooperazione sul partenariato e sullo sviluppo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica islamica di Afghanistan, dall'altra (GU L 67 del 14.3.2017, pag. 1)

- 3) A norma dell'articolo 49 dell'accordo, il comitato misto può decidere di istituire comitati o gruppi di lavoro speciali che possano coadiuvarlo nell'esercizio delle sue funzioni.
- 4) La posizione dell'Unione in sede di comitato misto riguardo all'adozione del regolamento interno del comitato misto e all'istituzione di gruppi di lavoro speciali dovrebbe basarsi sui progetti di decisione del comitato misto allegati,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione che l'Unione europea deve adottare nel comitato misto istituito a norma dell'articolo 49 dell'accordo per quanto riguarda:

- a) l'adozione del regolamento interno del comitato misto e
- b) l'istituzione di gruppi di lavoro speciali

si basa sui progetti di decisione del comitato misto allegati alla presente decisione.

I rappresentanti dell'Unione nel comitato misto possono concordare modifiche minori dei progetti di decisione senza che sia necessaria un'ulteriore decisione del Consiglio.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il presidente*